

Lettera per il Cliente 25 gennaio 2018

RICHIESTA DATI PER LA DICHIARAZIONE IVA 2018

OGGETTO: Dichiarazione IVA 2018 (periodo d'imposta 2017)

Vi trasmettiamo alcuni fogli di lavoro relativi alla predisposizione della **dichiarazione IVA per il periodo d'imposta 2017**. I modelli allegati dovrebbero essere restituiti al nostro Studio compilati ed accompagnati dall'altra documentazione richiesta.

Ricordiamo che sono obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA tutti i titolari di partita IVA che esercitano attività d'impresa, attività artistiche o professionali.

Quest'anno (2018 con riferimento ai dati IVA 2017) la dichiarazione IVA deve essere presentata esclusivamente in forma autonoma nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile). Ricordiamo che già dallo scorso anno risulta abrogata la comunicazione annuale dati IVA.

Il saldo a debito della dichiarazione annuale dovrà essere versato **entro il 16 marzo 2018**; non ha subito modifiche la possibilità di versare il saldo IVA annuale entro il termine previsto per le imposte relative alla dichiarazione dei redditi, applicando una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese successivo al termine ordinario.

Le altre **principali novità della dichiarazione IVA 2018** sono le seguenti:

- è stato eliminato dal **Frontespizio** il riquadro "Sottoscrizione dell'ente o società controllante" a seguito delle modifiche apportate all'articolo 73, comma 3, D.P.R. n. 633/1972 dalla Finanziaria 2017; non è più previsto, nella procedura di liquidazione IVA di gruppo, che la società controllante debba sottoscrivere la dichiarazione delle controllate.
- a decorrere da quest'anno il **quadro VH** deve essere compilato esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (Risoluzione Agenzia Entrate 104/E/2017); in questi casi andranno indicati tutti i dati richiesti, compresi quelli non oggetto di invio, integrazione o correzione.
- è stato introdotto il nuovo **quadro VM** "Versamenti immatricolazioni auto UE" che sostituisce la sezione II del quadro VH del modello IVA precedente.
- Nel **quadro VL**:
 - sono stati soppressi i righi VL4 "Versamenti auto UE effettuati nell'anno ma relativi a cessioni da effettuare in anni successivi", VL29 "Ammontare versamenti periodici, da ravvedimento, interessi trimestrali, acconto", VL31 "Versamenti integrativi di imposta";

- sono stati aggiunti i rigi VL29 “Versamenti auto UE relativi a cessioni effettuate nel periodo di controllo”, per l’indicazione dell’importo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna, avvenuta nel corso dell’anno, di autoveicoli in precedenza oggetto di acquisto intracomunitario e VL30 “Ammontare IVA periodica”;
- è stato modificato il quadro VL27 che contiene ora i crediti d’imposta che sono stati utilizzati nelle liquidazioni periodiche IVA e per l’acconto.
- Nel **quadro VX** sono stati aggiunti i rigi VX7 e VX8 per l’indicazione da parte delle società partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo per l’intero anno, rispettivamente, dell’IVA dovuta o dell’IVA a credito da trasferire alla controllante; non dovranno quindi più essere utilizzati i rigi VX1 e VX2.
- Nel **quadro VO** è stato introdotto il rigo VO26 affinché le imprese minori possano comunicare, ai sensi dell’articolo 18, comma 5, D.P.R. n. 600/1973, l’opzione, vincolante per almeno un triennio (quindi nel caso specifico 2019) e valida sino alla revoca per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione di incassi e pagamenti.
- Per quanto riguarda le novità in tema di **split payment** sono stati rinominati i campi VE38, per le operazioni attive, e VJ18 per gli acquisti effettuati da soggetti che applicano il meccanismo della scissione dei pagamenti.

Tra le modifiche apportate al modello IVA 2018 rispetto a quello dello scorso anno si evidenzia che non è più richiesto, nel **quadro VF**, ai fini della determinazione dell’IVA detraibile, che le fatture siano annotate sul registro degli acquisti nell’anno 2017.

L’art. 19, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. n. 50/2017, convertito con modificazioni in legge n. 96/2017 dispone che *“il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati sorge nel momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo”*.

Il successivo art. 25, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, così come modificato dal D.L. n. 50/2017, prevede che la fattura di acquisto debba essere annotata *“in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno”*.

La circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018 dell’Agenzia Entrate ha chiarito che l’applicazione delle due norme comporta che per l’individuazione del **termine per la detrazione dell’imposta** si devono verificare due condizioni:

- l’avvenuta esigibilità dell’imposta;
- il formale possesso della fattura.

Ai fini della detrazione dell’IVA, una fattura di acquisto ricevuta nell’anno 2018 (e relativa, ad esempio, ad un acquisto di beni consegnati nel 2017) potrà quindi essere annotata in contabilità, al

più tardi, entro il 30 aprile 2019 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2018).

Qualora un soggetto passivo pur avendo ricevuto nel 2017¹ una fattura esigibile nel 2017, non la avesse ancora annotata alla data del 31 dicembre 2017, potrà registrare il documento contabile, al più tardi, entro il 30 aprile 2018 (termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all'anno 2017) in un'apposita sezione del registro IVA degli acquisti relativo a tutte le fatture ricevute nel 2017. Il credito IVA concorrerà in quel caso a formare il saldo della dichiarazione annuale IVA relativa al 2017.

Così facendo la detrazione non sarà operata nelle liquidazioni periodiche (né comunicata nella comunicazione liquidazioni periodiche del 28 febbraio 2018) ma esclusivamente mediante il quadro VF del modello IVA 2018 (come previsto dal nuovo modello IVA 2018).

Per completezza si segnala che la predetta circolare ha altresì chiarito che per beni o servizi acquistati nel 2017, con fattura datata 2017 ma ricevuta nel 2018, il diritto alla detrazione dovrà essere esercitato nella liquidazione periodica relativa alla data di ricezione del documento o, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA 2019 (periodo 2018), con le medesime modalità sopra espone.

Sono fatti salvi e non sanzionabili i comportamenti adottati dal soggetto passivo che avendo ricevuto il documento d'acquisto datato 2017 entro il 16 gennaio 2018 ha detratto l'imposta a credito nella liquidazione di dicembre 2017.

Dichiarazioni con saldo IVA a credito

Il credito IVA maturato al 31 dicembre 2017 (comprensivo di quello riferito a fatture 2017 registrate nel 2018 per i motivi e con le modalità sopra indicate) può essere utilizzato in compensazione con altre imposte e contributi (compensazione "orizzontale" o "esterna"), già a decorrere dalla scadenza del 16 gennaio 2018 (codice tributo 6099 - anno di riferimento 2017), ma solo fino al limite massimo di 5.000 euro.

Da quest'anno l'eventuale credito eccedente i 5.000 euro potrà invece essere utilizzato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale IVA ma soltanto se la dichiarazione IVA annuale riporterà il visto di conformità rilasciato da un professionista abilitato.

In alternativa all'apposizione del visto di conformità è possibile far sottoscrivere la dichiarazione dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile, il limite è elevato a 50.000 euro per le start-up innovative.

¹ La Circolare 1/E/2018 precisa che la data di ricezione della fattura deve emergere:

- da un messaggio di posta elettronica certificata;
- da altri sistemi che attestino la ricezione del documento medesimo;
- infine da una corretta tenuta della contabilità (obbligo di numerare in ordine progressivo le fatture e bollette doganali ricevute), in modo da consentire un puntuale controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria del corretto susseguirsi delle registrazioni dei vari documenti.

Ai sensi delle novità introdotte dal D.L. n. 50/2017, in tutti i casi di utilizzo a compensazione del credito IVA, il pagamento di ogni singolo modello F24 dovrà avvenire esclusivamente con modalità telematiche (Fisconline/Entratel) e non è più consentito l'utilizzo dell'home banking.

Per chi avesse maturato nel 2016 un credito IVA compensabile, non interamente utilizzato in compensazione nel corso del 2017, potrà proseguirne l'utilizzo (codice tributo 6099 - anno 2016) fino a quando non sarà presentata la dichiarazione annuale IVA per il 2017, all'interno della quale il credito dell'anno precedente sarà, per così dire, "rigenerato" andandosi a sommare al credito IVA maturato nel 2017.

Ricordiamo, sempre in tema di compensazioni, che dal 2011 sono operative le disposizioni contenute nell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, che ha previsto:

- da un lato il divieto di utilizzare in compensazione i crediti erariali in presenza di debiti superiori a 1.500 euro per i quali sia scaduto il termine di pagamento (pena l'applicazione di una sanzione del 50% dell'importo indebitamente compensato),
- e, dall'altro, la possibilità di pagare, anche in parte, i ruoli erariali tramite compensazione.

Si precisa anche che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA sopra illustrata riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo o di versamento periodico.

Il decreto fiscale n. 193/2016, collegato alla legge di Bilancio 2017, convertito in legge n. 225/2016 ha innalzato da 15.000 a 30.000 euro l'ammontare di eccedenza IVA a credito che può essere richiesta a rimborso senza la necessità di prestare la garanzia o l'asseverazione. L'innalzamento del limite non però riguardato l'ipotesi della compensazione ma solo quella del rimborso.

La documentazione da parte Vostra dovrà esserci consegnata non appena possibile e comunque **entro il 15/2/2018**.

Siamo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti.

Mod. A

Periodo d'imposta 2017

Dichiarazione IVA

Ditta

Data

Codici attività (Ateco2007)

Check List dei controlli e documenti necessari

Casi particolari (barrare la casella in caso di corrispondenza):

- Contribuente con contabilità separate (art. 36)
- Contribuente con operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, ecc.) o altre trasformazioni sostanziali soggettive
- Contribuente che ha usufruito di agevolazioni per eventi eccezionali
- Contribuente (società o ente) che ha partecipato alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo
- Contribuente che ha adottato il *regime IVA di cassa*

Notizie e documenti richiesti per la compilazione della dichiarazione IVA (se non già a disposizione del nostro Studio):

- Copia dell'ultima dichiarazione IVA presentata nel 2017 (periodo 2016)
- Copia delle liquidazioni periodiche 2017 annotate sui registri IVA
- Copia delle Comunicazione liquidazioni periodiche IVA trasmesse
- Dati riepilogativi degli Spesometro - Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA
- Copia dei modelli F24 per i versamenti periodici, per i versamenti a seguito di "ravvedimento operoso", per il versamento dell'acconto di dicembre 2017 e per l'utilizzo in compensazione con altre imposte o contributi di crediti IVA.
- Copie modelli INTRA presentati per acquisti e cessioni intracomunitarie
- Riepilogo di tutte le compensazioni d'imposta, effettuate nel 2017, dell'eventuale credito IVA 2016 (o precedenti) e degli eventuali crediti infrannuali IVA 2017 chiesti a rimborso o in compensazione.
- Riepilogo di tutte le operazioni registrate nel corso del 2017 (o nel 2018 ma con riferimento al 2017), regolarmente suddivise per aliquota.
- Prospetto di calcolo dell'acconto IVA (se il metodo utilizzato è diverso dallo *storico*).
- Raccordo Volume d'affari IVA con totale dei ricavi iscritti in contabilità (vedi **Mod. B**).
- Ripartizione delle vendite tra clienti titolari di partita Iva e clienti consumatori finali con la ripartizione (per i secondi) degli importi in corrispondenza delle regioni e province autonome ove sono situati il luogo o i luoghi di esercizio dell'attività.
- Indicazione delle operazioni effettuate nei confronti di condomini e terremotati
- Indicazione delle prestazioni ricevute da soggetti "minimi" senza applicazione dell'IVA
- Ripartizione del totale acquisti e importazioni nei seguenti importi:

Beni ammortizzabili

,
0
0

Beni strumentali non ammortizzabili (comprende canoni leasing)	, 0 0
Beni destinati alla vendita o alla produzione	, 0 0
Altri acquisti e importazioni	, 0 0

- Conto economico con l'indicazione dei beni e servizi acquisiti e destinati alla rivendita e con l'indicazione delle vendite soggette ad IVA.
- Situazione patrimoniale con l'indicazione del debito/credito IVA al 31 dicembre 2017 con eventuale annotazione dell'IVA 2017 registrata nel 2018.
- Partitari delle voci:
 - Beni ammortizzabili e beni di valore inferiore a € 516,46
 - Canoni leasing
 - IVA indetraibile
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni esenti "occasionalì"
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni intrattenute con San Marino e Città del Vaticano
- Elenco **dettagliato** di tutte le operazioni effettuate in **reverse charge** (acquisti intracomunitari, acquisti da non residenti, importazioni con reverse charge, rottami, oro industriale, subappalti edilizia, immobili strumentali, ecc.), se dai registri non sono già evidenziate, con separato codice, tutte le specifiche casistiche
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni effettuate in **split payment**
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni che hanno visto l'applicazione del regime speciale dei beni usati
- Elenco dettagliato di tutte le operazioni transitate per deposito IVA
- Elenco dettagliato di tutte le autofatture
- Elenco dettagliato di tutti gli acquisti effettuati da soggetti esteri
- Suddivisione per regione o provincia autonoma di tutte le operazioni attive imponibili (e non di quelle non imponibili o esenti) fra operazioni effettuate nei confronti di operatori (clienti con partita Iva) e quelle effettuate nei confronti di consumatori finali (privati)
- Per gli **esportatori abituali** è necessario compilare l'allegato **Mod. C** e allegare copia delle annotazioni mensili per la determinazione del plafond disponibile.
- Per i fornitori di esportatori abituali è necessario compilare l'allegato **Mod. D** con il dettaglio di tutte le dichiarazioni di intento ricevute

L'elenco di cui sopra non è esaustivo. Ulteriori richieste potranno esservi formulate dallo Studio nel corso di espletamento della pratica.

Mod. B

Periodo d'imposta 2017

Dichiarazione IVA

Ditta

Data

Raccordo Volume d'affari

Totale Ricavi in contabilità		,00
Variazioni in aumento		+ ,00
	+ ,00	
	+ ,00	
	+ ,00	
	+ ,00	
	+ ,00	
	+ ,00	
	+ ,00	
	+ ,00	
	+ ,00	
	+ ,00	
Variazioni in diminuzione		- ,00
	- ,00	
	- ,00	
	- ,00	
	- ,00	
	- ,00	
	- ,00	
	- ,00	
	- ,00	
	- ,00	
Totale a raccordo con Volume d'affari IVA		= ,00

A titolo esemplificativo, nelle variazioni in aumento/diminuzione andranno evidenziate operazioni che, pur se non comprese nei ricavi dell'esercizio, concorrono a formare il volume d'affari IVA (e viceversa). Per esempio gli acconti (non compresi nei ricavi ma compresi nel

volume d'affari IVA) e le "fatture da emettere" (comprese nei ricavi ma non comprese nel volume d'affari IVA)

Mod. C

Periodo d'imposta 2017

Dichiarazione IVA

Ditta

Data

Plafond esportatori abituali

	PLAFOND utilizzato nel 2017		operazioni effettuate nell'anno 2017		Operazioni effettuate nell'anno 2016 (solo se non indicate in Dichiarazione IVA dell'anno precedente)	
	all'interno o per acquisti INTRA	all'importazione	Volume d'affari	esportazioni	Volume d'affari	esportazioni
gennaio	-	-	-	-	-	-
febbraio	-	-	-	-	-	-
marzo	-	-	-	-	-	-
aprile	-	-	-	-	-	-
maggio	-	-	-	-	-	-
giugno	-	-	-	-	-	-
luglio	-	-	-	-	-	-
agosto	-	-	-	-	-	-
settembre	-	-	-	-	-	-
ottobre	-	-	-	-	-	-
novembre	-	-	-	-	-	-
dicembre	-	-	-	-	-	-
TOTALE	-	-	-	-	-	-

Plafond disponibile al 1° gennaio 2017

 ,00

Metodo adottato per il 2017

solare

mensile



Studio Calcagni Commercialisti associati
dott. Enzo Calcagni - dott.ssa Sabrina Calcagni - dott. Claudio Calcagni
consulenza fiscale e societaria - revisione contabile - consulenza del lavoro

Mod. D

Periodo d'imposta 2017

Dichiarazione IVA

Ditta

Data

Elenco dichiarazioni d'intento ricevute

Partita IVA	Numero protocollo